

La mediazione penale. Caratteristiche e panorama legislativo

di Carlo Riccardi

Introduzione

Tutti quanti, prescindendo dal tipo di attività che ognuno di noi svolge nel quotidiano, quando riflettiamo sul momento storico che stiamo vivendo, condividiamo l'impressione che tutta la nostra società, sia dal punto di vista politico che giuridico-istituzionale, sia pervasa da una sensazione di profonda instabilità e di preoccupante incertezza. Questa impressione di provvisorietà rappresenta una delle sfaccettature di quel più generale senso di destabilizzazione originato dalla profonda trasformazione strutturale che colpisce la nostra aggregazione sociale, cambiamento questo che presenta come corollario la ridefinizione delle funzioni e delle competenze per la maggior parte delle istituzioni statali, ivi comprese quelle chiamate alla gestione dei conflitti e, più genericamente, a garantire giustizia.

Più specificamente e volgendo lo sguardo verso il sociale, possiamo osservare che questo processo ristrutturativo si rispecchia anche sui luoghi all'interno dei quali tradizionalmente si regolava parte della conflittualità e si sviluppava la socialità primaria: la famiglia, la scuola, il quartiere, i posti di lavoro etc. sono oggi percepiti più come spazi di disordine che come aree in cui ristabilire l'ordine. Differenti fattori, tra i quali la crescita urbana ed industriale, l'alta mobilità sociale, le ondate migratorie e persino il Welfare hanno infatti contribuito alla loro destrutturazione; si è andata verificando nella sostanza una sorta di espropriazione delle sfere di competenza che appartenevano a tali strutture, comportando un loro progressivo indebolimento. Paradossalmente questi luoghi prima deputati al governo dei conflitti sono divenuti essi stessi terreno di alimentazione della conflittualità. I soggetti in contrasto, non riuscendo a trovare nelle agenzie di controllo primario un efficace filtro, finiscono con l'indirizzare le loro richieste d'aiuto sul meccanismo di controllo secondario per elezione rappresentato dalla legge penale.

Questo massiccio ricorso al sistema giudiziario, divenuto ormai la regola per tutte quelle situazioni caratterizzate da un certo tasso di conflittualità richiama senza dubbio ad una concezione del diritto e del processo "come rimedi al tempo stesso esclusivi ed esaustivi ad ogni infrazione dell'ordine sociale" col risultato di generare "un ruolo di supplenza generale della funzione giudiziaria rispetto a tutte le altre funzioni dello Stato". Questo uso inflazionistico dello strumento giudiziario non sembra rappresentare l'opzione migliore; due le osservazioni che non possono essere taciute. Da una parte si deve rilevare che la società moderna, affidando ad alcune istituzioni, le istituzioni penali, il compito di prendersi carico della gestione dei conflitti, si dimostra incapace o perlomeno scarsamente interessata alla ricerca, allo sviluppo ed all'applicazione di nuove tecniche idonee alla cura degli stessi e, in secondo luogo, l'istituzione giudiziaria, in ragione del suo formalismo, della sua lentezza, della sua distanza dai problemi reali, incontra sempre maggiori difficoltà a prendere conto dell'evoluzione e della complessità dei rapporti sociali. In definitiva quindi, sempre più raramente il ricorso alla "penalità" veste i panni di strumento decisivo nella risoluzione dei conflitti in corso. Da qui l'idea sempre più pressante di concepire spazi extragiudiziali dove, in una nuova ottica che trova nel consenso il suo referente concettuale, diversa dalla logica vincente/perdente che anima il rapporto processuale, si possano trovare risorse utili alla gestione del proprio conflitto.

CONTROLLO SOCIALE E CRIMINALITÀ : UN BINOMIO INDISSOLUBILE

In ogni epoca storica ed in ogni aggregazione sociale che consideriamo, uno fra i principali problemi - se non il principale - con cui le classi governanti hanno sempre dovuto confrontarsi è stato quello di combattere e contenere i delitti: mantenere, attraverso il rispetto della legge, la conformità dei propri membri ai valori portanti della società, garantire la salvaguardia dell'omogeneità delle regole del vivere sociale, sono fini precipui che ogni consorzio sociale tende a perseguire.

L'esigenza di garantire l'osservanza delle norme e gli interventi diretti a tale scopo, sono problematiche che, ancora oggi, si presentano nella loro immutata importanza e complessità. Muovendo dalla considerazione preliminare che la criminalità costituisce un fenomeno impossibile da debellare totalmente e che nessun sistema giuridico, anche il più perfezionato, nessun sistema sanzionatorio anche il più repressivo, nessun apparato di polizia è finora riuscito ad affrancare la società dal crimine, è comunque interessante valutare i vari modi con cui la società si è raffrontata e si raffronta al crimine.

“Controllo sociale e criminalità: un binomio indissolubile” può sembrare un'affermazione categorica, forse troppo rigorosa, un'affermazione che lascia pochi spazi alla discussione; del resto – e l'esperienza storica lo insegna – il rapporto tra crimine e controllo sociale è effettivamente molto stretto. Si è infatti osservato che, il numero di coloro che pervengono al delitto cresce col decrescere di validi controlli sociali siano essi religiosi, morali, culturali, familiari, scolastici, giuridici o penali.

Semplicemente si può osservare che il rapido mutare di fenomeni sociali di largo influenzamento quali per esempio il cambiamento del sistema politico e/o economico, la crisi delle istituzioni ecc., può comportare un'instabilità che va a ripercuotersi sui membri di quella società, creando squilibri ed alterazioni che si riverberano sul comportamento del singolo attore sociale. In linea generale si può perciò ritenere che ogni tipo di società impiegherà tutti gli strumenti idonei ad evitare le tendenze devianti dai suoi valori fondamentali: questi strumenti vengono solitamente definiti *strumenti di controllo sociale*¹.

LA PENA COME STRUMENTO DI CONTROLLO SOCIALE

All'interno del variegato ed eterogeneo mondo degli strumenti di controllo sociale che abbiamo indicato nel paragrafo precedente, spicca, per la posizione assolutamente preminente che ha sempre rivestito, il sistema delle sanzioni penali. La pena costituisce infatti uno dei fenomeni più generali e costantemente ricorrenti nella vita sociale; la troviamo in tutti i tempi, anche i più remoti e in tutti i popoli, anche i più primitivi. Essa appare un mezzo di controllo fondamentale ed infungibile, necessario per assicurare la convivenza fra i membri di qualsiasi aggregazione; prescindendo quindi dalle teorie utopiste le quali vagheggiano un tipo di società nella quale la pena non avrebbe più ragione di esistere a causa della spontanea osservanza delle fondamentali regole di condotta da parte dei cittadini, non sembra finora realmente percorribile l'ipotesi di una società organizzata che possa funzionare senza ricorrere alla pena. Come scrive Antolisei sottolineando l'importanza che la sanzione penale riveste nell'equilibrio statale: “Lo Stato non rinuncerà mai alla pena, perché ciò equivarrebbe al suo suicidio”.

¹ Tra gli strumenti di controllo sociale si possono distinguere

- A) **strumenti di controllo formale o istituzionalizzati:** regolamentati in precise istituzioni, sono sostanzialmente rappresentati dalle leggi, dall'apparato giudiziario, dalle forze di polizia, dalle pene, dagli istituti carcerari, dagli istituti correzionale per giovani disadattati ecc., i quali, attraverso un apparato sanzionatorio, mirano a prevenire quei tipi di condotta che a vario titolo costituiscono manifestazioni devianti:
- B) **strumenti di controllo informale:** costituiti da organizzazioni sociali che, pur perseguendo ufficialmente altri fini istituzionali, rappresentano importanti canali di comunicazione dei valori sociali fungendo anche da *agenzie di controllo del comportamento*: la scuola, i mass-media, le chiese, le associazioni politiche, culturali, la famiglia e così via, assolvono a tale duplice funzione:
- C) **controllo di gruppo:** sono mezzi di controllo del tutto informali esercitati nel contesto dei vari gruppi sociali sui membri dei gruppi stessi. Attraverso il fitto “reticolo sociale” in cui ciascun individuo è inserito, ogni soggetto è sottoposto costantemente al giudizio degli altri membri e al loro grado di accettazione o riprovazione della propria condotta. Riprovazione che si concretizza nell'emarginazione o nell'esclusione dal gruppo di appartenenza. Sono strumenti di controllo di gruppo la famiglia, gli amici, l'ambiente di lavoro ed in generale qualsiasi altro gruppo in cui un soggetto è inserito.

La parola pena è sinonimo di castigo. Genericamente essa indica la sofferenza che viene inflitta a chi viola un comando; in senso più specifico e dal punto di vista sostanziale, la pena consiste nella privazione o diminuzione di un bene individuale.

Senza voler (e poter) qui fare una descrizione completa e precisa dell'evoluzione storica della funzione della pena, sembra utile indicare schematicamente le funzioni principali che questa ha assolto.

Le funzioni della pena sono state (e sono) :

- **funzione retributiva**; punire il male provocato dal reato con un altro male (la pena) è la classica funzione della sanzione penale che deriva dalla Scuola Classica di diritto penale. La retribuzione rappresenta non tanto un'evoluzione del diritto penale ma ne rappresenta probabilmente l'idea centrale;
- **funzione riabilitativa**; con la Scuola Positiva entra in crisi il postulato fondamentale della pena retributiva e cioè il libero arbitrio. L'intento della pena diviene quello di cercare non tanto la punizione attraverso l'inflizione del male, ma la risocializzazione del reo. Nella concezione positivista, la società deve mettere a sua disposizione tutti gli strumenti necessari per permettere al reo di risocializzarsi (ricordiamo solo che in questa visione, la società era in parte responsabile della condotta delittuosa del soggetto). Questo principio è contenuto anche nella nostra Costituzione, dove, all'art. 27, tra le altre cose, si dice che "...le pene devono tendere alla rieducazione del condannato".

ALLE ORIGINI DELLA "RESTORATIVE JUSTICE": NASCITA E SVILUPPO DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

Come ben sappiamo entrambi questi modelli di giustizia penale hanno fallito nei loro obiettivi principali.

Semplificando molto, il modello retributivo – che pur rimane alla base del nostro sistema penale – il comminare un male (la pena) a fronte di un altro male (il reato) non è stato capace di essere un importante strumento di deterrenza, in quanto la sola minaccia della pena non ha mai impedito la commissione di nuovi crimini. Il fallimento del modello riabilitativo è, invece, più legato al declino del Welfare State; cadendo le risorse che lo Stato sociale garantiva, cade anche tutta l'ideologia assistenzialistica alla base dell'idea riabilitativa.

Di fronte all'inadeguatezza dei sistemi di giustizia penale fondati su politiche di deterrenza o su programmi di riabilitazione, il problema da affrontare era quello di individuare un nuovo paradigma di giustizia penale che permettesse in qualche modo di superare l'idea della sanzione come unica risposta possibile al fenomeno criminale ed alla confusione operata dal modello riabilitativo tra prevenzione, rieducazione e repressione, e, non meno importante, garantire un ruolo alla vittima diverso e più attivo di quello che fino a quel momento rivestivano.

La vittima del reato, infatti, non è solo un mero spettatore del fatto delittuoso, bensì rappresenta, insieme al reo, la parte centrale della relazione-scontro nata dal reato. È subito chiaro quindi, come in tale prospettiva il reato non costituisce tanto (o non soltanto) una violazione di legge, quanto la causa di danni diretti alla vittima.

Tale approccio concettuale porta al passaggio dal modello autoritativo-impositivo, basato sul mero dettato della legge, ad un'amministrazione della giustizia basata sulla risposta riparatoria (c.d. *restorative justice o giustizia riparativa*) basata sulla rimozione del danno attraverso la riparazione materiale e simbolica, e comunque orientata alla diminuzione delle sofferenze, delle emozioni negative causate dall'atto criminale.

Storicamente, il concetto di riparazione trova le proprie origini all'interno di quei sistemi di giustizia che considerano il crimine più come un'offesa al singolo individuo che allo Stato.

L'idea della riparazione da parte del delinquente riaffiorò fortemente attorno agli anni '50 del nostro secolo quando, in special modo in Inghilterra, alcuni giudici, seppur in forma embrionale, si

interessarono alla riparazione pronunciando sentenze che imponevano ai delinquenti il pagamento di una somma di denaro e lo svolgimento di un servizio a favore della vittima (*riparazione diretta*) ovvero a favore della comunità (*riparazione indiretta*) al fine di riparare al danno causato dal crimine.

I PRINCIPI E GLI STRUMENTI FONDAMENTALI DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA: QUASI UN GLOSSARIO.

Se nel paragrafo precedente abbiamo cercato di tracciare una mappa storica ed ideologica della giustizia riparativa, ci apprestiamo adesso a descrivere, nel modo più semplice possibile, i principi e gli strumenti operativi fondamentali della *restorative justice*².

Cominciamo con il porci una domanda molto importante nell'economia del nostro discorso: da dove nasce l'esigenza di un nuovo modello di giustizia penale? La risposta, per quanto semplice e banale possa sembrare, deve essere ritrovata nella consapevolezza, da più parti espressa a gran voce, della scarsa efficacia dei precedenti modelli di giustizia penale, ora fondati su politiche di deterrenza, ora su programmi di riabilitazione; insoddisfazione verso il passato e ricerca di qualcosa di nuovo che funzioni, ecco il sentimento che ha accompagnato il sorgere del modello riparativo. Secondo i sostenitori di questo nuovo paradigma infatti, il modello riparativo fa propria l'esigenza di sopperire ai difetti del modello retributivo, basato unicamente sulla sanzione come risposta statale al fenomeno della criminalità, e di quello riabilitativo dimostratosi anch'esso inefficace; il grande *revirement* introdotto da questo concetto sta proprio nel ***focalizzare l'attenzione non sul delinquente, non sul delitto ma sul danno provocato dal reato e sulla sua riparazione, che costituiscono le uniche entità conoscibili e sicure nel funzionamento della giustizia.***

Oltre a questo, l'altro nodo che la riparazione cerca di risolvere è quello legato alla **riconsiderazione del ruolo della vittima**; alcuni autori hanno infatti sottolineato come la persona offesa sia rimasta per molto tempo estranea ad ogni tipo di interesse sia della dottrina che della legge, in quanto queste hanno focalizzato la loro attenzione sull'autore del reato. Questo stato di cose pare essere mutato negli ultimi anni, da quando cioè attorno alla vittima è andata crescendo un'attenzione sempre maggiore non solo a livello scientifico ma anche a livello di opinione pubblica. L'ottica riparativa agisce proprio in questa direzione, mirando a riportare l'offeso al centro del sistema non concependo più il reato come *crimen lesae majestatis*, ma solo come situazione conflittuale instauratasi tra due soggetti. Ma c'è di più, infatti assieme alla posizione della vittima muta anche la figura dell'autore di reato il quale diviene, non più soggetto passivo destinatario di una sanzione statale, bensì soggetto attivo chiamato a riparare i danni provocati attraverso la condotta criminosa. Il modello riparativo – ed è questa secondo me la caratteristica fondamentale – pone i soggetti in conflitto in una posizione attiva diretta alla ricerca del modo più soddisfacente per risolvere il problema: alla verità processuale, alla verità scientifica, si sostituisce la verità ricostruita dalle parti che attraverso il dialogo, strumento fondamentale di questo approccio, cercano di conciliare i diversi aspetti della questione.

Riassumendo, nella tabella successiva verranno riportate le differenze fra i tre modelli di giustizia che abbiamo precedentemente analizzato.

	Modello retributivo	Modello riabilitativo	Modello riparativo
Oggetto	Reato	Persona criminale	Danni
Attribuzione del comportamento	Responsabilità individuale	Patologia	Conflitto
Mezzi	Punire	Trattare	Indurre a riparare
Personale strategico	Giudiziario	Psico-sociale	Mediatore

² Si veda a proposito della giustizia riparativa la Raccomandazione del Consiglio d'Europa (R) 19/99.

Posizione della vittima	Secondaria	Secondaria	Centrale
Obiettivi	Equilibrio giuridico-morale	Risocializzazione	Eliminazione dei danni
Criteri di valutazione	Giusta punizione	Adeguamento del comportamento	Soddisfazione delle parti

Prima di concludere, è necessario soffermarsi brevemente sulle caratteristiche dei principali strumenti di giustizia riparativa, tra i quali possiamo ricordare:

- la *restituzione (restitution)*, che rappresenta un mezzo attraverso il quale il delinquente viene obbligato a risarcire la vittima attraverso un pagamento in denaro o la prestazione di un servizio;
- la *compensazione (compensation)*, attraverso la quale si prevede l'offerta da parte dello Stato di una somma di denaro alla vittima di reato, e ciò subordinatamente alla mancanza di altre forme da cui ottenere il risarcimento;
- la *mediazione*, che si sostanzia in un nuovo modo di risoluzione dei conflitti alternativo al tradizionale sistema di giustizia penale basato sull'incontro dei due protagonisti in conflitto con l'assistenza di una terza parte, il mediatore, allo scopo di ripristinare la pace sociale: lo spirito della mediazione è quello di dare l'opportunità alle parti di esprimere i propri sentimenti e le proprie impressioni circa l'evento criminoso per aiutarle a raggiungere un accordo.

MEDIAZIONE: UN TERMINE PIÙ SIGNIFICATI

“Mediazione; attività di chi si interpone tra due o più parti per facilitarne le relazioni e gli accordi”

E' pressappoco questa la definizione che si legge sfogliando le pagine di un qualsiasi dizionario della lingua italiana; una definizione facilmente intelleggibile che evidenzia *“il porsi nel mezzo per mettere in contatto”* quale elemento peculiare ed imprescindibile di qualsiasi attività mediativa. Del resto anche l'etimologia del termine è eloquente: difatti la parola mediazione, dal latino tardo *mediare* indicava il *“dividere, l'aprire nel mezzo”*.

A fronte di questa iniziale ed apparente facilità di definizione si nasconde una realtà decisamente più complessa; molte infatti sono state le definizioni proposte, tutte sicuramente contenenti quegli elementi tipizzanti di qualunque mediazione, nessuna delle quali però in grado di descrivere la mediazione in tutte le sue possibili manifestazioni. Questa incapacità, o forse sarebbe meglio dire, incompiutezza definitoria sembra derivare dal riscontro secondo il quale la mediazione rappresenterebbe un fenomeno *plurale*, non in grado quindi, già per sua natura, di sopportare il peso di rigidi ed univoci canoni definitivi.

Bonafé-Schmitt, nel suo testo dedicato alla mediazione, la definisce come un processo *“ il più delle volte formale con il quale un terzo neutrale tenta, mediante scambi tra le parti di permettere a queste ultime di confrontare i loro punti di vista e di cercare, con il suo aiuto, una soluzione al conflitto che le oppone”*. Gli fa sostanzialmente eco Castelli che inquadra la mediazione come un processo teso alla riduzione degli effetti indesiderabili di un conflitto, aggiungendo che attraverso il processo mediativo è necessario cercare di aiutare le parti a riappropriarsi della loro capacità decisionale.

Lo schema logico trasversale ai vari processi di mediazione non sembra quindi generare particolari problemi: esiste un conflitto che vede opposti due soggetti i quali attraverso l'aiuto di un terzo, il mediatore, vengono messi in contatto al fine di ricostruire il rapporto interrotto nel tentativo di gestire utilmente la situazione conflittuale.

Fin qui dunque non sembrano frapporsi grossi ostacoli all'applicazione del suddetto schema a qualsiasi attività di mediazione. Nella pratica però si può osservare che è difficile parlare di

mediazione mentre risulta decisamente più semplice oltreché logico parlare di *mediazioni* le quali vengono a differenziarsi per variabili non certo secondarie quali il contesto, gli attori, i referenti istituzionali, le competenze, i vincoli normativi, venendosi a modificare di conseguenza i comportamenti e le tecniche utilizzabili per ricercare la composizione del conflitto. L'eterogeneità che caratterizza le mediazioni ha fatto rilevare ad alcuni che l'uso di sintesi linguistiche, utile sul piano semantico, può essere fuorviante sul piano dei contenuti non essendo possibile considerare le diverse forme di mediazione come specializzazioni tecniche di un medesimo dispositivo volto alla risoluzione del conflitto. I problemi perciò si fanno più ardui nel momento in cui si tenta di far rientrare nei confini definatori dati tutti gli obiettivi, le tecniche, gli ambiti di operatività caratteristici e peculiari delle singole tipologie di mediazione; una mediazione familiare per esempio presenterà aspetti assolutamente difforni da una mediazione scolastica e quest'ultima si differenzierà significativamente da una mediazione giudiziaria e così via.

A questo punto sembra azzardato e scientificamente non corretto comprimere la mediazione in una definizione precisa ed univoca che si rivelerebbe incompleta; come abbiamo visto infatti, accanto a caratteristiche, per così dire, generiche ne troviamo altre specifiche dei singoli processi mediativi che mutano in relazione al diverso ambito sociale in cui la mediazione va ad operare.

Tenendo presente tutto ciò e senza pretendere di fornire una definizione esaustiva, concordiamo con Ceretti secondo il quale quando si parla di mediazione ci si riferisce allora ad "un'attività in cui una parte terza e neutrale aiuta due o più soggetti a capire il motore, l'origine di un conflitto che li oppone, a confrontare i propri punti di vista e a trovare soluzioni, sotto forma di riparazione simbolica, prima ancora che materiale"

LA MEDIAZIONE PENALE: CONTENUTI, PROBLEMATICHE E PROTAGONISTI

CHE COS'È LA MEDIAZIONE

Anche la mediazione penale non si presta agevolmente a sopportare una precisa definizione: c'è chi come Pisapia la considera una *terra di mezzo* che si propone "come luogo di ricostruzione della connessione attraverso l'individuazione di uno spazio sociale al cui interno possano svilupparsi gli incontri ricostitutivi tra reo e vittima e prevedere un'attività di risoluzione dei conflitti, anche di rilevanza non giuridica, che maturano all'interno di determinati contesti". Ponti dal canto suo pone l'accento sul carattere di alternatività della mediazione rispetto al tradizionale sistema di giustizia penale definendola come "un mezzo in grado di facilitare nei protagonisti del conflitto la comprensione della situazione problematica al fine di ripristinare la pace sociale". Ceretti sottolinea che, parlando di mediazione si deve fare riferimento a concetti diversi: uno più ampio, che individua nell'attività mediativa una nuova tecnica per la gestione di varie conflittualità operante mediante l'intervento di un terzo neutrale il quale aiuta le parti a trovare una soluzione al problema che le divide, ed uno più ristretto che, riferendosi nello specifico al settore penale, considera la mediazione "una nuova modalità di gestione delle situazioni problematiche, che indica il traguardo di una giustizia riparatrice" attraverso la quale le parti del conflitto, reo e vittima, tentano con l'aiuto del mediatore di giungere alla riduzione del conflitto che le vede opposte.

Dopo avere rimarcato le difficoltà definitive, è giunto il momento di passare ad occuparci in modo più specifico della mediazione penale.

Nell'ultimo ventennio si è assistito ad una sempre più spiccata incapacità del sistema penale, sia in una visuale retributiva che riabilitativa, ad incidere in termini positivi sulla criminalità: il sistema penale ha finito con l'espandersi all'inverosimile rendendo la sanzione poco efficace ed intempestiva. Se, come se non bastasse, a tutto ciò aggiungiamo che molti conflitti non riescono ad essere debitamente filtrati dai meccanismi di controllo primario e che, le vittime traducono questa impotenza del sistema in un sentimento di insicurezza e paura, si comprende come sia giunto il momento di ricercare, o quantomeno sperimentare, percorsi alternativi di giustizia.

Parlare di mediazione penale significa individuare, forse per la prima volta, un luogo per accogliere quella paura, a cui si è poco fa accennato, un luogo in cui nell'*elenco* dei soggetti chiamati a riconoscere nelle relazioni attivate dal reato compare per la prima volta anche la vittima, un luogo in cui al centro dell'interesse vi sono anzitutto i problemi ed i punti di vista dei soggetti partecipanti i quali, con l'aiuto di un mediatore, evidenziano i termini della questione e cercano di trovare modalità soddisfacenti di discussione.

Tutto ciò è ancora più utile nel caso in cui, come avviene nell'ipotesi di reato, il motore del conflitto è un comportamento lesivo di un diritto garantito da una norma; essere soggetto passivo di un furto, di una rapina, di un'aggressione, pone automaticamente la vittima dalla parte della ragione. Le istituzioni penali, investite del compito di stabilire i termini oggettivi di queste ragioni attraverso lo strumento processuale, trovano al contrario molte difficoltà a gestire il disagio, la paura, il rancore che la vittima può provare nei confronti del reo.

Sviluppare la mediazione penale significa quindi offrire maggiore attenzione ai protagonisti della vicenda penale, proporre nuovi linguaggi, nuove grammatiche, garantendo alla vittima una più ampia considerazione ed un ruolo più attivo, e accantonando nei confronti del reo, quando si riterrà opportuno, la concezione della pena nel suo significato retributivo per dare spazio alla riparazione intesa quale modalità responsabilizzante. Parlare di mediazione penale significa altresì dare una nuova lettura riguardante la questione della responsabilità; essa non viene più intesa in termini di "*essere responsabili di qualcosa o per qualcosa*", ma concepita come un percorso che porta le parti in conflitto ad essere "*responsabili verso l'altro*", proponendo ad esse la possibilità di esprimere i sentimenti e le pulsioni che si provano per l'altro, al fine di trasformarli.

Dopo aver dato risalto agli aspetti fondamentali della mediazione, è ora necessario, al fine di evitare semplificazioni che potrebbero snaturarne il significato stesso, rimarcare che cosa essa non è e che cosa essa non vuole rappresentare.

Si può infatti constatare che all'interno del dibattito avviatosi nel nostro paese sul tema della mediazione penale, questa, sempre più spesso, viene assunta come equivalente di *conflict resolution*. In realtà, ad un'analisi più profonda la situazione si presenta più complessa: il concetto di mediazione non può utilizzarsi per identificare unicamente un mezzo di risoluzione dei conflitti in base allo schema classico, *conflitto / gestione ((eventuale risoluzione) del conflitto*. Così facendo si ridurrebbe la mediazione ad una mera e pedissequa applicazione di regole e tecniche nel tentativo di gestire il conflitto. Ci sembra che sia abbastanza riduttivo: la mediazione offre agli individui uno spazio per differenziarsi dando rilievo alla mutua responsabilità ed all'interconnessione fra gli individui, uno spazio dove ridare dignità al pronome personale *io*. In altre parole essa vuole essere considerata come l'elemento che offre alle parti non tanto e non solo la possibilità di trovare una modalità di conciliazione, ma offre una *chance* per favorire l'apertura di spazi comunitari per costruire, o ricostruire, un segmento di tessuto sociale fratturato.

LA MEDIAZIONE NEL SISTEMA PENALE MINORILE: UNA BREVE INTRODUZIONE

Tutte le problematiche precedentemente sottolineate riguardanti la crisi del sistema giudiziario e la improcrastinabile ricerca di nuovi strumenti di giustizia, si ripropongono in maniera anche più accentuata all'interno dei sistemi di giustizia minorile. Questi ultimi infatti introducono un problema ulteriore; nel diritto minorile, in forza di quelle finalità educative e di responsabilizzazione che il processo penale è chiamato a perseguire, il momento sanzionatorio è venuto a collocarsi in una posizione del tutto subordinata rispetto alle istanze pedagogiche, rendendo questo rito scarsamente idoneo a "rendere giustizia", essendo, com'è, quasi esclusivamente indirizzato al recupero del minore-reo

E la vittima? Se è ben conosciuta la condizione di marginalità che troppo spesso essa viene ad assumere nel processo penale, occorre ricordare che nel rito minorile tale figura subisce vere e proprie forme di esclusione. Il proliferare di istituti, anche comprensibilmente, determinati dall'attenzione per la specificità della condizione adolescenziale, pone un serio problema di rapporti

con la parte offesa la quale, nel rito minorile, viene a trovarsi in una situazione oggettivamente difficile, anche perché si tende a dimenticare che l'offensività e la lesività dei comportamenti dei minori possono risultare per nulla inferiori agli stessi atti posti in essere dagli adulti; è banale constatare come un furto, una rapina, un'aggressione perpetrata da un minorenni comporteranno le stesse conseguenze dei medesimi reati compiuti da un maggiorenne.

Come si vede quindi lo scenario non cambia, presentando le medesime caratteristiche ed i medesimi problemi. In questo contesto l'importanza potenziale delle attività riparatorie si sviluppa in duplice senso; essa non risiede solo nel beneficio concreto e diretto apportato alla parte lesa – costituito dalle differenti forme di risarcimento previste – ma anche nel forte impulso che deriva al processo di reintegrazione e di maturazione del minore. La riparazione del danno, il contatto diretto con la vittima, il prendere coscienza del male arrecato, potrebbe stimolare la riflessione del ragazzo sul torto compiuto facilitando la comprensione dello sbaglio commesso.

INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI NORMATIVI

Per sgombrare immediatamente il campo da facili entusiasmi, bisogna subito dire che, esplicitamente il D.P.R. 448/88, che regola il processo penale a carico di imputati minorenni, non contiene alcun riferimento specifico all'attività di mediazione.

È quindi necessario individuare le norme che si prestano a fornire la base normativa su cui incardinare l'attività di mediazione. Tali norme sono;

- l'art. 9
- l'art. 27
- l'art. 28.

L'art. 9³ consente al Pubblico Ministero e/o al giudice di acquisire informazioni utili a valutare la rilevanza del fatto e la personalità del ragazzo al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità anche attraverso il parere di esperti. In base a tali premesse, l'Autorità potrà chiedere all'Ufficio di mediazione di valutare l'esperibilità di un incontro tra l'autore e la vittima del reato.

Concepita in questi termini la mediazione soddisfa un'esigenza molto sentita da chi opera nel campo, e cioè la tempestività della risposta alla situazione di disagio che il conflitto (reato) ha creato, trovandoci ancora in una fase antecedente al processo e quindi anche meno burocratizzata.

L'art. 27⁴ ha sempre creato qualche problema relativamente alla sua applicazione ed in particolare nel suo comma 1. Questa norma dà la possibilità al Pubblico Ministero, valutata la tenuità del fatto, di chiedere al giudice una sentenza con cui si richiede il non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenni.

Al di là del fatto che si può comprendere e condividere la ratio dell'art. 27, è anche vero che la tenuità del fatto e l'occasionalità dello stesso possono assumere significati individuali e sociali molto profondi, nascondendo, magari, conflittualità più gravi. E poi non si dimentichi come nel vissuto della vittima, un reato considerato tenue o occasionale possa scatenare sofferenze da non

³ Art. 9 "Accertamenti sulla personalità del minorenni."

1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenni al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.

2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenni e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.

⁴ Art. 27 comma 1 "Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto."

1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenni.

sottovalutare; in tali casi la mediazione può intervenire – prima e dopo la sentenza di non luogo a procedere – come risposta diversa, come risposta basata non tanto sulla gravità della condotta quanto sulla constatazione dell’esistenza di un ordine violato da una certa condotta, dando modo, come sempre avviene, di permettere il confronto tra i protagonisti del fatto, all’interno di uno spazio protetto ove affrontare situazioni “residuali” che altre agenzie di controllo (leggi processo penale) non hanno ritenuto di dover affrontare.

Parlando di mediazione nel campo del processo penale minorile, lo spazio normativo per eccellenza è costituito dall’art. 28⁵, con particolare attenzione al comma 2, il quale prevede che *“il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato”*

Possiamo notare come nel dettato normativo compaiano entrambi gli elementi, sia quello della riparazione delle conseguenze del reato, sia della conciliazione con la vittima, tenendo presente che per “riparazione delle conseguenze del reato” può intendersi sia l’attività in favore della vittima, sia della collettività. Va precisato che la previsione normativa obbedisce a diversi obiettivi che prediligono sia il coinvolgimento del minore nella riparazione del danno arrecato, sia gli aspetti comunicativi e relazionali che sono propri della riconciliazione vittima/autore del reato.

Si evidenziano tuttavia delle difficoltà all’interno di tale contesto normativo rilevate soprattutto nel numero esiguo di minori che usufruiscono di tale istituto nel lasso di tempo trascorso tra la commissione del reato e l’esecuzione della misura, in grado di svilire l’effetto dell’attività riparativa e/o riconciliativa, non garantendo un intervento rapido nella gestione del conflitto scatenato dal reato.

UN NUOVO SCENARIO DI MEDIAZIONE: LA COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE

Il decreto sulla competenza penale del giudice di pace (D.Lgs. n. 274/2000) rappresentava una scommessa sulla quale non tutti erano disposti a puntare. Tranne isolati casi non mi pare che le ultime leggi in campo penale abbiano introdotto novità assolute. Da questo punto di vista invece, il Decreto sulla competenza penale del giudice di pace rappresenta una piccola rivoluzione, che è ora attesa al varco della “prova su strada”.

Senza poter soffermarsi troppo sul punto, al giudice di pace viene affidata una competenza per quella tipologia di reati definiti, “da ballatoio” o “bagatellari” che nel processo ordinario, nella migliore delle ipotesi, avrebbero avuto un esito processuale proiettato nel futuro remoto. È questa una serie di reati, la cui effettiva persecuzione ha ormai perso ogni grado di effettività, ma che ha in sé un grande pericolo e cioè quello, una volta non gestita, di alimentare una conflittualità di livello ben più elevato di quella originaria. Non intervenire efficacemente e tempestivamente dopo una lite tra vicini, o un alterco al bar, dopo una minaccia causata dallo sgocciolio dei panni, crea terreno di coltura fertile per scontri assai più gravi derivanti da un’ansia di vendetta privata. La competenza penale del giudice di pace appare quindi fortemente caratterizzata da un diretto riferimento a reati di conflittualità privata, dove cioè è sempre stato più lento e frustrante l’intervento del giudice penale.

⁵ Art. 28 Sospensione del processo e messa alla prova

“Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione .

2. Con l’ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.

3. Contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore.

4. La sospensione non può essere disposta se l’imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato .

5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.

Ma qual è la vera rivoluzione?

La vera rivoluzione consiste nell'aver introdotto nel processo penale davanti al giudice di pace una giurisdizione diversa, una giurisdizione imperniata più che su una natura repressiva, su un'esaltazione del ruolo dei protagonisti del conflitto essendo tesa alla composizione dello stesso. È una giustizia che meglio incarna il concetto di giustizia di prossimità, di giustizia cioè più vicina al cittadino, che prevede l'intervento di soggetti dotati anch'essi di maggior prossimità sociale e di una peculiare specializzazione nell'affrontare la conflittualità.

Non avendo lo spazio per illustrare compiutamente la normativa in esame mi limiterò ad indicare le norme più rilevanti contenute nel Decreto in esame.

Gli "intenti conciliativi" di cui stiamo parlando vengono dichiarati immediatamente; infatti l'art. 2, 2° comma recita "Nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti". In effetti questa norma non dice nulla di rivoluzionario, assomigliando alle tante norme sparse nelle nostre leggi dove si richiama il più delle volte a tentativi di conciliazione formali, che difficilmente si traducono poi in tentativi sostanziali.

Più interessante è sicuramente l'art. 29.

In particolare il 4° comma recita: "Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, **qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione.**"

Prosegue poi il 5° comma "In caso di conciliazione è redatto processo verbale attestante la remissione di querela (.....) e la relativa accettazione".

Certamente ai fini della presente trattazione l'art. 29 è la norma più importante in quanto introduce per la prima volta nella legislazione penale del nostro paese la possibilità di utilizzare la mediazione quale modalità di gestione della conflittualità nascente da reato⁶. Altro aspetto importante è relativo alla fissazione, come si legge nel quinto comma, delle conseguenze legate all'avvenuta conciliazione, e queste non sono certo conseguenze di secondo piano dato che consistono nella remissione di querela con relativa accettazione. Per la prima volta quindi, si prevede in modo formale, un diretto effetto della mediazione su una norma penale.

Importante sembra anche l'ultimo capoverso del 4° comma, dove si stabilisce un altro importante principio e cioè quello di "indipendenza" della mediazione rispetto al processo vero e proprio, non potendosi utilizzare le dichiarazioni rese in mediazione ai fini della deliberazione, garantendo le persone coinvolte l'espressione di massima libertà durante l'attività di mediazione.

Mi verrebbe da dire che l'art. 29 è gioia e dolore di questo Decreto n. 274/2000 in quanto contiene anche la parte più "oscura", o meglio "potenzialmente pericolosa" di tutta la normativa.

Infatti quando dice che il giudice può avvalersi di centri e strutture pubbliche e private, non fissando nessun criterio e nessuna indicazione sulla formazione dei mediatori, etc. etc. lascia pericolosamente aperte, forse troppo aperte, porte che necessiterebbero di maggior attenzione, onde evitare che tutto venga pregiudicato da improvvisati mediatori.

Infine una menzione merita **l'art. 35** rubricato come "Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie", rubrica che già da sola permette di intuire la portata di questa norma.

Già nel primo comma si legge "**Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato (...) quando l'imputato dimostra di aver proceduto (...) alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.**" E prosegue poi nel secondo comma dicendo che l'estinzione del reato sarà possibile solo ove il giudice ritenga che le

⁶ Ricordiamo che il DPR 448/88 non prevede esplicitamente la mediazione, la quale viene fatta rientrare all'interno di altre norme.

attività risarcitorie e riparatorie⁷ siano idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

Le pagine che avete appena finito di leggere non vogliono assolutamente dare risposte a tutti i problemi teorico/pratici che la mediazione in campo penale solleva, ma solo costituire uno spunto – che si è voluto mantenere generico, senza andare all'interno delle singole esperienze di mediazione penale attive nel nostro paese – da cui iniziare a riflettere e a ragionare per cercare di rendere percorribile questa nuova via che la giustizia penale sembra aver ormai imboccato a senso unico.

⁷ Si noti l'importante differenziazione tra risarcimento e riparazione. "Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1 solo se ritiene le attività **risarcitorie** e **riparatorie** idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

SELEZIONE DI BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., (a cura di EUSEBI L.), *La funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel*; Giuffrè, Milano, 1989
- ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale*, Parte generale, XII edizione, Giuffrè, Milano, 1991
- BANDINI T., GATTI U., MARUGO M.I., VERDE A., *Criminologia, Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Giuffrè, Milano, 1991
- BARATTA A., *Sistema penale ed emarginazione sociale. Per la critica all'ideologia del trattamento*, in *La questione criminale*, Anno II, n° 2-3, maggio – dicembre 1976
- BERTOLUZZO M. – SCATOLERO D., *Vittime: la voce pesante di un soggetto troppo debole*, in *Narcomafie*, Giugno 1995.
- BETTIOL G., *Diritto penale*, VIII edizione, Cedam, Padova, 1973
- BETTIOL G., *Il mito della rieducazione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Giuffrè, Milano, 1963
- BONAFAE' SCHMITT J.P., *La mediation: une justice douce*, Syros-Alternatives, Paris 1992
- BOUCHARD M., *Giudici in una terra di mezzo*, in *Narcomafie*, Giugno 1995
- BOUCHARD M., *La mediazione: una terza via per la giustizia penale?*, in *Questione giustizia*, 3-4, 1992
- BOUCHARD M., *Mediazione: dalla repressione alla rielaborazione del conflitto*, in *Dei delitti e delle pene*, 2, 1992
- BOUCHARD M., *Vittime e colpevoli: c'è spazio per una giustizia riparatrice?*, in *Questione giustizia*, 4, 1995
- BRAITHWAITE J., *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.
- BUFFA P. *Tra il dire e il fare: riflessioni sulla prassi applicativa dell'ordinamento penitenziario con particolare riguardo all'attività trattamentale*, in *Rassegna italiana di criminologia*, n° 2, Aprile 1998
- BUNIVA F., *L'esperienza di mediazione penale nell'area torinese*, in AA.VV., (a cura di PISAPIA G.V. e ANTONUCCI D.) *La sfida della mediazione*, Cedam, Padova, 1997
- CALVANESE E., *Il risarcimento a favore della vittima di reato: un'analisi delle previsioni normative*, in corso di pubblicazione.
- CASAROLI G., *Legislazione regionale e solidarietà per le vittime di atti criminosi: il caso della Lombardia*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Giuffrè, Milano, 1986.
- CASTELLI S., *La mediazione. Teorie e tecniche*, Cortina, Milano, 1996
- CATTANEO M. A., *Pena, Diritto e Dignità umana*, Giappichelli, Torino, 1990
- CERETTI A., *Come pensa il Tribunale per i minorenni. Una ricerca sul giudicato penale a Milano dal 1934 al 1990.*, Franco Angeli, Milano, 1996
- CERETTI A., *Per una discussione sul contesto socio-istituzionale delle pratiche di mediazione penale*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 3-4, Giuffrè, Milano, 1996
- CERETTI A., *Progetto per un Ufficio di mediazione penale presso il Tribunale per i minori di Milano.*, in *La sfida della mediazione* (a cura di PISAPIA G.V. – ANTONUCCI D.), Cedam, Padova, 1997
- CERETTI A., *Una nuova risposta al minore autore di reato: la mediazione penale*, in *Iustitia*, 4, ott-dic 1997
- CHRISTIE N., *Limits to pain*, Universitetsforlaget, Oslo, 1981,(trad. it. *Abolire le pene? Il paradosso del sistema penale*, Gruppo Abele, Torino, 1985)
- CIAPPI S. – COLUCCIA A., *Giustizia criminale*, Franco Angeli, Milano 1997
- CIAPPI S. – TADDEI S., *Alla ricerca della pena utile: analisi di alcune strategie di crime control*, in *Rassegna italiana di criminologia*, n° 2, , Giuffrè, Milano, 1996

CIAPPI S., *L'isola che non c'è; riflessioni sul trattamento penitenziario e sul ruolo dell'esperto criminologo*, in *Rassegna italiana di criminologia*, Giuffrè, Milano, n° 3-4, 1996

CIAPPI S., *La Giustizia, la regola ed il gioco: alle radici del "Justice Model for corrections"*, in *Rassegna italiana di criminologia*, n°1, Giuffrè, Milano, 1995

COLAFIGLI A. – TANTALO M. – BIANCHERA C., *I principi della giustizia riparativa contenuti nell'art.28 del D.P.R. 448/88* in *Rassegna italiana di criminologia*, n.2, Giuffrè, Milano, 1995

COMUNE DI TORINO, *Mediazione/riparazione. Un'alternativa possibile nella giustizia minorile*. Torino, 1997, Ed. fuori commercio.

CORRERA M.M. – RIPONTI D., *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale. Un approccio criminologico.*, Cedam, Padova, 1990

D'AVANZO G., *Unica vittima il cittadino*, Corriere della Sera, 8/1/1999

D'AVANZO G., *Pubblica insicurezza*, Corriere della Sera, 5/1/1999

DI GENNARO G., BONOMO M., BREDA R., *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, Milano, 1976

DOLCINI E., *La rieducazione del condannato tra mito e realtà*, in MARINUCCI G. – DOLCINI E., *Studi di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1991

DÜNKEL F., *La mediazione (Täter-Opfer-Ausgleich) in Germania*, in AA.VV. (a cura di PICOTTI L.), *La mediazione nel sistema penale minorile*, Cedam, Padova, 1998

FAGET J., *La mediation penale: une dialectique de l'ordre et de désordre*, in *Deviance et Societé*, n. 3, Vol. XVII, n. 3.

FASSONE E.; *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Il Mulino, Bologna, 1980

FIANDACA G – MUSCO E., *Diritto penale*, Parte generale, Zanichelli, Bologna, 1995

FOCAULT M., *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Gallimard, Paris, 1975 (trad.it. *Sorvegliare e punire. La nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1976)

GATTI U. – MARUGO M. I., *Verso una maggiore tutela dei diritti delle vittime: la giustizia riparativa al vaglio della ricerca empirica*, in *Rassegna italiana di criminologia*, n° 4, Giuffrè, Milano, 1992

GATTI U. – MARUGO M.I., *La sospensione del processo e messa alla prova: limiti e contraddizioni di un nuovo strumento della giustizia minorile italiana.*, in *Rassegna italiana di criminologia*, n.1, Giuffrè, Milano, 1992

GATTI U. – MARUGO M.I., *La vittima e la giustizia riparativa*, in AA.VV. *Tutela della vittima e mediazione penale*, (a cura di PONTI G.), Giuffrè, Milano, 1995

GHIARA, *La messa alla prova nella legge processuale minorile*, in *Giustizia penale*, n. III, 1991

GIANNINO P., *Il processo penale minorile*, Cedam, Padova, 1994

GIULINI P., CERETTI A., GARBARINO F., *Mediazione sociale: la giustizia tra pari*, in *Narcomafie*, Giugno 1995

GIULINI P., *Il mediatore: un terzo uomo*, in *Marginalità e società*, 27, 1995

GUILLAME-HOFNUNG M., *La médiation*, Presse Universitaire de France, Paris, 1995

LARIZZA S., *Profili sostanziali della sospensione del processo minorile nella prospettiva della mediazione penale*, in AA.VV. (a cura di PICOTTI L.), *La mediazione nel sistema penale minorile*, Cedam, Padova, 1998

MAGNO G., *Mediazione: una prospettiva nuova per l'amministrazione della giustizia. Il ruolo dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile*, in AA.VV (a cura di PICOTTI L.), *La mediazione nel sistema penale minorile*, Cedam, Padova, 1998

MARTUCCI P., *La conciliazione con la vittima nel processo penale a carico di imputati minorenni*, in, AA.VV, (a cura di PONTI G.) *Tutela della vittima e mediazione penale*, Giuffrè, Milano, 1995

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, *Monitoraggio dell'applicazione degli articoli 28 e 29 del D.P.R. 448/1988 nel periodo 1/10/1991 al 30/6/1996*

- MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, *Ipotesi di attuazione di programmi di mediazione*, 1996
- PALOMBA F., *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, Giuffrè, Milano, 1991
- PAVARINI M., *Il rito pedagogico. Politica criminale e nuovo processo penale a carico di imputati minorenni*, in, *Dei delitti e delle pene*, n.2, 1991
- PETROCELLI B., *La funzione della pena*, in *Rivista di diritto penitenziario*, Roma, 1935
- PISAPIA G.V., *La scommessa della mediazione*, in AA.VV. (a cura di PISAPIA G.V. e ANTONUCCI D.), *La sfida della mediazione*, Cedam, Padova, 1997
- PISAPIA G.V., *Nella terra di mezzo*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 4, 1993
- PONTI G., *Compendio di criminologia*, Cortina editore, Milano, 1990
- PONTI G., *La vittima. Un debito da pagare*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 3, Giuffrè, Milano, 1993
- PONTI G., *Riparazione dei torti e giustizia conciliativa*, in AA.VV., (a cura di PONTI G.) *Tutela della vittima e mediazione penale*, Giuffrè, Milano, 1995
- PONTI G., *Rivalutazione della vittima e giustizia riparativa. Una premessa.*, in *Marginalità e Società*, 27, 1995
- RICCIOTTI R., *La giustizia penale minorile*, Cedam, Padova, 1998
- RUGGIERI F., *Obbligatorietà dell'azione penale e soluzioni alternative nel processo minorile*, in AA.VV., (a cura di PICOTTI L.) *La mediazione nel sistema penale minorile*, Cedam, Padova, 1998
- SCARDACCIONE G. – MERLINI F., *Minori, famiglia, giustizia. L'esperienza della messa alla prova nel processo penale minorile.*, Unicopli, Milano, 1996
- SCATOLERO D., *Gli interventi sociali in favore della vittima*, in *Tutela della vittima e mediazione penale* (a cura di PONTI G.), Giuffrè, Milano, 1995
- SCATOLERO D., *Né terapia né giudizio: dare un posto al disordine*, in *Narcomafie*, Giugno 1995
- SERGIO G., *La messa alla prova come sottrazione al sistema penale*, in AA.VV., (a cura di CAVALLO M.), *Punire perché? L'esperienza punitiva in famiglia, a scuola, in istituto, in tribunale, in carcere: profili giuridici e psicologici*, Franco Angeli, Milano, 1993
- SERRES M. *Le tiers instruit*, Bourin, Paris, 1991
- SIX J.F., *Le temps des mediateurs*, Seuil, Paris, 1990
- SIX J.F., *La dynamique de la médiation*, Desclèe de Brouwer, Paris, 1995
- TANTALO M., COLAFIGLI A., RAGO C., *Validità ed attualità della pena detentiva*, in *Rassegna italiana di criminologia*, n° 2-3, Giuffrè, Milano, 1992
- TRAVERSO G.B., *"Justice model for corrections". Analisi critica di un nuovo modello di sistema penale.*, in *Rassegna italiana di criminologia*, VIII, 1-2, , Giuffrè, Milano, 1977
- TRUMMER-KAUFMANN B., *Esperienze di mediazione in ambito austriaco. Suggerimenti, modelli, metodologie e strumenti*, in AA.VV., (a cura di PICOTTI L.), *La mediazione nel sistema penale minorile*, Cedam, Padova, 1998
- UMBREIT M., *Victim Meets Offender*, Criminal Justice Press, Monsey, 1994
- ZEHR H., *Changing lenses. A new focus for crime and justice*, Herald Press, Scottsdale, 1990